

## AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 816 del 24/10/2016.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELLA PREINTESA IN ORDINE ALL'IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

Il giorno 21 ottobre, alle ore 10,00, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Aosta, in Piazza Manzetti n. 2, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig. Ezio DONZEL ed i seguenti rappresentanti delle:

Confederazioni Sindacali:

CGIL	- Domenico FALCOMATA'
CISL	- Jean DONDEYNAZ
SAVT	- Guido CORNIOLO
UIL	- Ramira BIZZOTTO
CISAL	- Pierpaolo GAIA
CONFSAL	- Alessandro CELI
CONFEDIR	- Antonio POLLANO

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL	- Igor DE BELLI
CISL/FP	- Barbara ABRAM
SAVT/FP	- Guido CORNIOLO
UIL/FPL	- Ramira BIZZOTTO
FIALP SIVDER	- Pierpaolo GAIA
CONAPO	- Simone OLIVERI
DIRER DIRVA	- Antonio POLLANO

Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:

FLC CGIL	- Katya FOLETTI
CISL SCUOLA	- Corrado FOSSON
SAVT ÉCOLE	- Alessia DÉMÉ
SNALS	- Alessandro CELI

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 07/10/2016 n. 1349 concernente l'autorizzazione, al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegata preintesa in ordine all'ipotesi di accordo in materia di diritti sindacali, di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché per la determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l'area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 07/10/2016 n. 1349 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente  
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali  
(Ezio DONZEL)

firmato

Confederazioni Sindacali:

<b>CGIL</b>	- firmato
<b>CISL</b>	- firmato
<b>SAVT</b>	- firmato
<b>UIL</b>	- firmato
<b>CISAL</b>	- firmato
<b>CONFSAL</b>	- firmato
<b>CONFEDIR</b>	- firmato

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

<b>FP/CGIL</b>	- firmato
<b>CISL/FP</b>	- firmato
<b>SAVT/FP</b>	- firmato
<b>UIL/FPL</b>	- firmato
<b>FIALP SIVDER</b>	- firmato
<b>CONAPO</b>	- firmato
<b>DIRER DIRVA</b>	- firmato

Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:

<b>FLC CGIL</b>	- firmato
<b>CISL SCUOLA</b>	- firmato
<b>SAVT ÉCOLE</b>	- firmato
<b>SNALS</b>	- firmato

PREINTESA IN ORDINE ALL'IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

### **Art. 1**

(Decorrenza)

1. L'accordo quadro regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché per la determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l'area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale prot. n. 572 del giorno 22 maggio 2013 e successive modificazioni prorogato con accordo quadro del giorno 01 agosto 2016 è rinnovato con decorrenza dal giorno 01/10/2016 fino al 31/12/2020.

### **Art. 2**

(Consistenza dei distacchi sindacali nel comparto unico)

1. I distacchi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto unico regionale, firmatarie del presente accordo, sono concessi nei limiti delle disponibilità economiche qui stabilite.
2. Il costo complessivo annuo dei distacchi sindacali ammonta ad € 280.000,00 (duecentottantamila/00).
3. La somma di cui al comma 2 è ripartita tra le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo in ragione della rispettiva rappresentatività sindacale ottenuta sulla base dei dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente con le metodologie previste dall'art. 32 (ad eccezione del contenuto del comma 8) dell'Accordo quadro prot. n. 572 del giorno 22 maggio 2013 e successive modificazioni prorogato con accordo quadro del giorno 01 agosto 2016.
4. Il valore ottenuto sulla base del comma 3 può essere utilizzato sino a concorrenza completa e la spettanza delle singole organizzazioni sindacali può essere implementata nei seguenti modi:
  - a) con risorse a carico delle rispettive organizzazioni sindacali;
  - b) con l'utilizzo dell'istituto del distacco non retribuito secondo le previsioni di cui all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e la dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).”;
5. Le organizzazioni sindacali che non utilizzano la quota di distacco di competenza possono fruirne nel limite massimo del 50% per implementare il proprio monte ore di permessi sindacali.

### **Art. 3**

(Consistenza dei distacchi sindacali nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale )

1. I distacchi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative nel settore regionale comprendente i dipendenti dell'Amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico, firmatarie del presente accordo, sono concessi nei limiti delle disponibilità economiche di cui al comma 2.
2. Il costo complessivo annuo dei distacchi sindacali ammonta ad € 180.000,00 (centottantamila/00).
3. La somma di cui al comma 2 è ripartita in parti uguali tra le organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo e può essere utilizzata per la fruizione di un distacco al 100% ovvero anche a tempo parziale sull'intero anno scolastico e unicamente nella misura del 50%.
4. Il valore ottenuto sulla base del comma 3 di spettanza delle singole organizzazioni sindacali può essere implementato, al fine del raggiungimento del distacco completo ovvero del 50% nei seguenti modi:
  - a) con risorse a carico delle rispettive organizzazioni sindacali; in tal caso al momento delle richieste del distacco ogni organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all'Amministrazione regionale l'ammontare relativo all'implementazione anzidetta;
  - b) con l'utilizzo dell'istituto del distacco non retribuito secondo le previsioni di cui all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e la dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

### **Art. 4**

(Impegno per il rinnovo complessivo dell'accordo quadro prot. n. 572 del giorno 22 maggio 2013 e successive modificazioni prorogato con accordo quadro del giorno 01 agosto 2016)

1. Le parti si impegnano a rinnovare complessivamente l'accordo quadro prot. n. 572 del giorno 22 maggio 2013 e successive modificazioni prorogato con accordo quadro del giorno 01 agosto 2016 entro il 31 ottobre 2016.